



COMUNE DI PRIGNANO s/S

PROVINCIA DI MODENA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 13 del 29/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2023-2025.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 21:00 nella Sala Consiliare "Don Nerino Francia", e in videoconferenza, essendo in modalità mista, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto, dal Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale e dalla disciplina delle sedute in videoconferenza, si è riunito in adunanza di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti

Cognome e Nome	Presente	Assente
FANTINI MAURO	X	
TERNELLI MAURO	X	
GIBERTI CRISTIAN	X	
PIACENTINI LUCA	X	
BABELI CHIARA	X	
FARINA AUGUSTO		X
MARCHETTI GIULIANA	X	
TONI MARIA GRAZIA	X	
GIANNACCO MATTEO	X	
BONILAURI ENNIO	X	
BENASSI GIANCARLO	X	
PUGNAGHI MATTEO	X	
VERATTI BRUNO	X	

Presenti: 12

Assenti: 1

Presenti in sede il Sindaco, il Vice Sindaco e i Consiglieri: Giannacco, Bonilauri, Benassi, Pugnaghi e Veratti; i consiglieri Giberti, Piacentini, Babeli, Marchetti e Toni presenti in videoconferenza

Ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.lgs 18/2020, sono stati assunti i seguenti accorgimenti, garantendo altresì lo svolgimento delle funzioni del Segretario Comunale di cui all'art. 97 de D.Lgs 267/2000, pertanto:

- è stato accertato che la connessione audio-video fosse di qualità e continuità tale da consentire l'effettiva partecipazione dei consiglieri e del Segretario Comunale alla riunione;

- è stato effettuato l'appello nominale in avvio di seduta verificando "a video" l'identità dei componenti;
 - è stato accertato punto per punto l'esistenza e la qualità della connessione per i consiglieri;
 - la votazione delle deliberazioni è stata svolta per appello nominale e al termine è stato dichiarato l'esito della votazione;
- al termine della riunione sono state riepilogate tutte le decisioni assunte.

Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Vitale in videoconferenza.

In qualità di SINDACO, il Sig. Fantini Mauro assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.: TERNELLI MAURO, GIANNACCO MATTEO, VERATTI BRUNO ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2023-2025.

Relaziona il Sindaco sull'argomento. L'Agenzia Territoriale Atersir formula il Piano Economico Finanziario (pef) in base a quanto stabilito da ARERA. Atersir stabilisce anche i parametri di aumento ed i limiti degli aumenti tariffari.

Rispetto all'anno precedente oggi abbiamo un costo di 574.090,00 più a 8 mila euro per la scontistica, per un totale di euro 582.092,00, questa cifra deve essere coperta interamente dalla tariffa. Si fa presente che con la presente delibera si prende atto del Pef pluriennale 2023/2025.

Prende la parola il Consigliere Veratti il quale comunica che i dati sono stati controllati dal gruppo di minoranza ma segnala il poco tempo avuto a disposizione per studiare gli atti. Evidenzia che a partire dal 2022 le entrate totali passano da 550.609,00 a 582.091,00 con un aumento di circa il 7%.

Per la tari dal 2019 al 2023 sono aumentati i costi ed il cittadino fa fatica a pagare questo tributo. I Comuni dovrebbero impegnarsi a contenere i costi a vantaggio dei cittadini. Poi legge la sua dichiarazione di voto, espressione del pensiero della minoranza, nella quale vi sono contenute tutte le contrarietà riscontrate dalla minoranza sulle scelte dell'Amministrazione in materia di Tari. Pertanto il voto del gruppo su questa proposta deliberativa sarà contrario. Chiede che la dichiarazione di voto della minoranza venga allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il Sindaco risponde che i criteri ed i metodi tariffari non li facciamo noi, ma li stabilisce Arera. Arera tiene conto anche degli obiettivi di incremento della raccolta differenziata e riduzione del rifiuto così come indicati dalla Comunità Europea. Abbiamo un Pef dove la quantità dei rifiuti prodotti nel nostro Comune è aumentata e pertanto sono aumentati i costi. Analogamente, anche la scontistica a favore dei cittadini che ne hanno diritto nel nostro Comune è aumentata e nel Pef sono previsti i relativi costi. Con il nuovo metodo di conferimento del rifiuto i cittadini hanno necessità di avere le tessere per lo smaltimento dell'indifferenziata ed è attraverso questo sistema che abbiamo potuto trovare i cittadini che non pagavano la tari. Sul tema dell'evasione ci stiamo lavorando, si fa presente che la situazione è complessa perché la gente non paga e ciò influisce negativamente nel nostro bilancio in quanto le somme dovute non vengono introitate.

La scelta che abbiamo fatto in materia di applicazione delle tariffe è quella di ridurre i costi per i residenti ed aumentarli per i non residenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti ;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF pluriennale 2022/2025 ;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA, con la deliberazione succitata, tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale 2023-2025 occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono sia di determinare le tariffe TARI per l'anno 2024 sia di confermare le precedenti per l'anno 2024, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2023-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che per la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono: la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (2023), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF relativo all'anno 2024 è avvenuta avvalendosi della revisione infraperiodo, come ammessa dalle disposizioni di seguito indicate:

* dagli articoli 8.5 e 8.6 della delibera n. 363/2021 di ARERA che individuano, quale motivazione alla base della revisione, situazioni che possono pregiudicare gli obiettivi

indicati nel piano, a causa dell'inadeguatezza dei dati inseriti nel 2023, rispetto al nuovo contesto entro cui ci si trova ora ad agire;

* dall'articolo 4.7 dell'Allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, che consente all'ETC di presentare una revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, quando accerta situazioni di squilibrio economico e finanziario;

* dall'articolo 28.4 del citato Allegato A, alla Deliberazione n. 363/2021 di ARERA che dispone che l'organismo competente, ossia dall'ETC se presente, possa decidere se procedere con la revisione, qualora individuati circostanze straordinarie tali da mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEF medesimo o che possano arrecare pregiudizio agli equilibri di bilancio dei gestori;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2023;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il prospetto di PEF pluriennale 2023-2025, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", quale parte integrante e sostanziale della medesima;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2024 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2024 ammonta ad € 574.092.00, ma che, a tale importo, occorre aggiungere le componenti a valle del PEF, per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all'ammontare del contributo per il conferimento ai

centri di raccolta per le utenze domestiche, per un totale di euro 8.000,00, che porta ad un importo da attribuire agli utenti di € 582.092,00 detto montante;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 71% del costo complessivo ed il restante 31% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2024, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "B" della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2024, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto dalla legge;

ATTESO che la trasmissione della delibera dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2024;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/12/2023 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 37/07/2023;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

-ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ATTESO che il Responsabile del settore Economico finanziario Bertoni rag. Cristina, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

ATTESO che il Responsabile del settore Economico Finanziario Bertoni rag. Cristina ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità contabile;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Con la seguente votazione:

consiglieri presenti n.12

consiglieri votanti n. 12

voti favorevoli n.8

voti contrari n.4 (Bonialuri, Benassi, Pugnaghi e Veratti)

astenuti n. 0

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente riportate;

1)di prendere atto del PEF pluriennale 2024-2025 e del PEF 2024 per la determinazione delle tariffe TARI 2024, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto altresì che il PEF 2024 ammonta ad € 574.092.00, ma che, a tale importo, occorre aggiungere le componenti a valle del PEF, per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all'ammontare del contributo per il conferimento ai centri di raccolta per le utenze domestiche, per un totale di euro 8.000,00, che porta ad un importo da attribuire agli utenti di € 582.092,00 detto montante, come indicato all'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3)di approvare le tariffe TARI per l'anno 2024, come indicate nell'allegato "B" al presente atto quale parte integrante e sostanziale ;

4)di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Inoltre stante l'urgenza di provvedere in merito, con la seguente votazione:

consiglieri presenti n. 12

consiglieri votanti n. 12

voti favorevoli n.12

voti contrari n. 0

astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2024

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco
Mauro Fantini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Vitale

Atto firmato digitalmente

Atto firmato digitalmente
